



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA

- Alle Direzioni Regionali/Interregionali dei Vigili del Fuoco
- Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
- Al Consiglio Nazionale degli Architetti, P.P.C.
- Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici
- Al Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali
- Al Consiglio Nazionale dei Geometri e dei G.L.
- Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e P.I.L.
- Al Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e A.L.
- Al Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei P.A.L.
- Al Ministero dell'Università e della Ricerca
- E, p.c.* Alla Direzione Centrale per l'Innovazione Tecnologica,
la Digitalizzazione e per i Beni e le Risorse Logistiche e Strumentali
- Alla Direzione Centrale la Formazione
- Alla Direzione Centrale Emergenza, il Soccorso Tecnico e
l'Antincendio Boschivo
- Alla Direzione Centrale Risorse Umane
- All' Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

OGGETTO: Metodologie di “*Formazione a Distanza*” per eventi formativi in materia di prevenzione incendi di cui al D.M. 5 agosto 2011. Aggiornamento delle indicazioni contenute nell'allegato tecnico alla nota D.C.PREV. prot.n. 4071 del 18/03/2021 alla luce della cessazione dello stato di emergenza.

La circolare D.C.PREV. prot. N. 4071 del 18/03/2021, ha fornito indicazioni ed indirizzi per un corretto ed uniforme svolgimento degli eventi formativi in materia di professionisti antincendio erogati in modalità *a distanza*, contemperando la necessità di proseguire le attività formative in ambito antincendio con le particolari esigenze e limitazioni finalizzate al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19.

A seguito delle positive esperienze maturate nel corso degli scorsi anni, si ritiene, nel complesso, di poter confermare anche per il prossimo futuro l'erogazione della formazione in modalità *streaming diretto* secondo le indicazioni contenute nell'allegato alla circolare citata in premessa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA

Tuttavia, si ritiene che debbano considerarsi definitivamente superate le indicazioni contenute al punto 6 dell'allegato alla citata circolare, relative ai corsi base di prevenzione incendi, che prevedevano, in via eccezionale e residuale, la possibilità di svolgere in modalità "a distanza" le visite tecniche e gli esami finali; tali attività, pertanto, non potranno più essere effettuate con tale modalità.

Rimane ferma la possibilità, da valutarsi caso per caso da parte della Direzione regionale VV.F. territorialmente competente e del soggetto organizzatore, ai sensi del decreto ministeriale 5 agosto 2011 e successive modificazioni e integrazioni, di prevedere lo svolgimento delle esercitazioni in modalità a distanza.

Tale modalità potrà essere autorizzata in funzione del livello di interattività tra docente e discenti garantito dalla piattaforma telematica utilizzata per l'erogazione dell'evento formativo.

Con l'occasione, si ritiene opportuno ribadire che la facoltà, da parte del soggetto organizzatore dell'evento formativo ai sensi del D.M. 5 agosto 2011, di avvalersi, se del caso, della collaborazione di soggetti terzi per attività di supporto amministrativo, logistico o scientifico connesse all'organizzazione e allo svolgimento dell'evento, non comporta alcuna modifica circa la titolarità della responsabilità, che rimane in capo allo stesso in relazione al regolare svolgimento del corso o seminario e all'osservanza delle prescrizioni previste dal citato D.M. e dalle relative circolari di indirizzo emanate dal C.N.VV.F.

Al riguardo, si rammenta che il punto 3 dell'allegato alla circolare in argomento definisce gli obblighi a carico degli ordini/collegi professionali territoriali non delegabili a soggetti esterni, in particolare, le interlocuzioni con le strutture del C.N.VV.F. e le relative richieste di autorizzazione degli eventi formativi tra cui anche, qualora previsto, l'affidamento dell'incarico al personale VF eventualmente individuato per le attività didattiche e di esame finale.

Quanto sopra riportato acquista efficacia immediata, ferma restando l'esclusione dei corsi e seminari già autorizzati in precedenza, e continuano ad applicarsi, le indicazioni contenute nelle disposizioni precedenti, ove non in contrasto con quanto previsto nella presente nota.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(MANNINO)
(firmato digitalmente ai sensi di legge)

TM / GB